Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 30 dicembre 1955

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale ,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 301 DEL 30 DICEMBRE 1955:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 65: **Società nazionale di ferrovie e tranvie, anonima, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1955. — **Società per azioni Policardi, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1955. — **Società per azioni « Toscolani » in Prato:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1955. — **Società per azioni ZE.DA.PA., in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1955. — **S.P.A.R.T.A. - Società per azioni rifornimento tessuti affini, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1955. — **Lesa - Costruzioni elettromeccaniche S. p. A. in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1955 — **« Frejus » - Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1955. — **Società per azioni Gütermann, in Perosa Argentina:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1955. — **Società per azioni Zuccherificio di Cecina, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1955. — **Società per azioni « Spiritus » in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1955. — **S.A.D.A.M. - Società per azioni distilleria agricola marchigiana, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1955. — **Terme e grandi alberghi di Sirmione, società per azioni, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Fabbrica d'armi Pietro Berretta, società per azioni, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Villa Gemma - Casa di cura - Società per azioni, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Molino di Orzinuovi e pastificio Simpo, società per azioni,** in Brescia: Estrazione di obbligazioni. — **Guido Glisenti fu Francesco, società per azioni, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Butan-Gas, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1955. — **« Eridania » Zuccherifici nazionali, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1955. — **I.L.M. - Industria leghe metalliche, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1955.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1955, n. **1305.**

Indennità agli ufficiali insegnanti presso le accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli ufficiali insegnanti presso le accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza sono dovute, per per ciascun mese di effettivo insegnamento, le seguenti indennità lorde mensili:

Insegnamenti di:	Colonnelli, capitani di vascello e gradi superiori	Altri gradi
1ª categoria	3.690	3.520
2ª »	2.240	2.130
3ª »	1.350	1.280

Le indennità suddette sono dovute anche agli ufficiali comandati presso accademie, scuole o corsi a coprire posti vacanti di insegnamento per i quali sia prevista la corresponsione delle indennità stesse.

Art. 2.

Il numero degli insegnamenti è globalmente fissato, per l'Esercito, in 124 di prima categoria, 393 di seconda categoria e 437 di terza categoria; per la Marina, in 66 di prima categoria, 130 di seconda categoria e 66 di terza categoria; per l'Aeronautica, in 113 di prima categoria e 185 di seconda categoria; per il Corpo della guardia di finanza, in 19 di prima categoria, 31 di seconda categoria e 16 di terza categoria.

L'assegnazione alle varie categorie delle singole materie, di insegnamento, presso ciascuna accademia, scuola o corso, è fatta dal Ministro per la difesa e per il Corpo della guardia di finanza dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

Nel caso di cumulo di due insegnamenti di differenti materie, viene ridotta della metà una delle due indennità, se uguali; e la minore, se disuguali.

Nel caso di cumulo di tre insegnamenti, spetta l'importo di due indennità, se uguali, e la maggiore di esse più la metà di ciascuna delle altre due, se disuguali.

Art. 4.

Agli insegnanti della Scuola di guerra, dell'Istituto di guerra marittima e della Scuola di guerra aerea, l'indennità viene aumentata di un terzo, quando, in base ai programmi delle rispettive materie, essi debbano svolgere, complessivamente, un numero di lezioni effettive superiore alle 50 ore annuali.

L'aumento non viene corrisposto quando si verifichino i cumuli di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Nel caso di temporanea costituzione di corsi e scuole, oltre quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà al Ministro per la difesa, e per il Corpo della guardia di finanza al Ministro per le finanze di disporre, mediante decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, la corresponsione dell'indennità di insegnamento nelle misure stabilite dall'art. 1 agli insegnanti presso le scuole e i corsi di nuova costituzione.

Art. 6.

Sono convalidati i pagamenti di indennità di insegnamento nelle misure nette mensili di lire 3300, 2000 e 1000, rispettivamente per gli insegnamenti di prima, seconda e terza categoria, effettuati dalla data di costituzione o ricostituzione dei rispettivi enti e comunque da data non anteriore al 1° luglio 1947.

E' autorizzato il pagamento delle indennità di insegnamento, nelle misure nette mensili di cui al precedente comma, agli ufficiali dell'Esercito e del Corpo della guardia di finanza nominati insegnanti, titolari ed aggiunti, presso l'Accademia e Scuola di applicazione della guardia di finanza per il periodo dal 1° luglio 1947 alla data di entrata in vigore della legge 2 febbraio 1952, n. 61.

Art. 7.

Sono abrogati il comma *b*) della lettera *C* della tabella I allegata al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, il regio decreto 16 giugno 1927, n. 1186, l'art. 29 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934,

n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, il regio decreto 27 giugno 1935, n. 1362, e la legge 2 febbraio 1952, n. 61.

Art. 8.

Alla maggiore spesa di lire 36.200.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 sarà fatto fronte con le somme già stanziate nei capitoli n. 207 (lire 20.000.000); n. 209 (lire 7 000.000); n. 211 (lire 6.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto; nel capitolo n. 77 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1955-56 (lire 1.300.000), e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 92 (lire 1.500.000) dello stesso stato di previsione per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 5 dicembre 1955, n. 1306.

Modificazioni al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, concernente provvedimenti a favore degli allievi degli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo unico del regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, concernente provvidenze a favore degli allievi degli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, è sostituito dal seguente:

« Coloro che non intendano proseguire nella carriera militare e non siano dichiarati idonei al servizio aeronavigante, possono essere nominati sottotenenti di complemento nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, purchè siano in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore conseguito come allievi negli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 9 dicembre 1955, n. 1307.

Concessione di un contributo annuo al « Collège d'Europe » con sede in Bruges.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 3.000.000 (tre milioni) a favore del « Collège d'Europe » con sede in Bruges, per cinque esercizi finanziari consecutivi a decorrere dall'esercizio 1954-55.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 3.000.000 di cui al precedente articolo si farà fronte, per l'esercizio 1954-55, mediante riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio medesimo, e per l'esercizio finanziario 1955-56 a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio stesso, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — GAVA — ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 9 dicembre 1955, n. 1308.

Costruzione della Casa dello studente italiano nella Città universitaria di Parigi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la costruzione della Casa dello studente italiano nella Città universitaria di Parigi è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 (centocinquanta milioni) da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, in ragione di lire 50.000.000 (cinquanta milioni) per l'esercizio finanziario 1954-55, e lire 100.000.000 (cento milioni) per l'esercizio finanziario 1955-56.

Art. 2.

Alla spesa di lire 50.000.000 (cinquanta milioni) relativa all'esercizio finanziario 1954-55 si farà fronte mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

All'altra di lire 100.000.000 (cento milioni), afferente all'esercizio 1955-56, si provvederà a carico dello stanziamento del bilancio del Ministero del tesoro, per detto esercizio, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — GAVA — ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 23 dicembre 1955, n. **1309.**

Provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna, vittime della siccità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle aziende agricole ed armentizie della Sardegna, danneggiate dalla siccità dell'annata agraria 1954-55, possono essere concessi:

1) prestiti di esercizio ad un tasso non superiore al 2,50 per cento, per una durata fino a due anni;

2) contributi fino alla concorrenza del 50 per cento della somma occorrente per il ripristino della efficienza produttiva, ivi comprese le concimazioni di fondo per i terreni olivetati e la ricostituzione del patrimonio zootecnico; nonchè prestiti e mutui ad un tasso non superiore al 2,50 per cento, e per una durata fino a cinque anni, per le somme non coperte dal contributo.

Art. 2.

I canoni di affitto dei terreni adibiti a pascolo, a semina di cereali od olivetati, e dei terreni concessi ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, sono ridotti del 30 per cento per l'annata agraria 1954-1955 nei Comuni della Sardegna che saranno, per ciascuna Provincia, determinati dal prefetto, sentito il capo dell'Ispettorato provinciale agrario, in relazione ai danni arrecati dalla siccità.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'affittuario potrà ripetere la differenza fra l'ammontare corrisposto a titolo di canone e quello dovuto ai sensi del comma precedente.

Art. 3.

Il termine previsto dalla legge 25 luglio 1955, n. 644, è prorogato sino al 30 giugno 1956 limitatamente alle obbligazioni derivanti dai contratti e dalle concessioni di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a versare alla Regione sarda la somma di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57 per l'esecuzione di esperimenti pratici per la pioggia artificiale e di lire 20 milioni, per ciascuno degli stessi esercizi, per la lotta contro il *cycloconium oleaginum.*

Art. 5.

Per la corresponsione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire cinque miliardi.

Detta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e le foreste in ragione di lire un miliardo per l'esercizio 1955-56, di lire tre miliardi per l'esercizio 1956-57 e di lire un miliardo per l'esercizio 1957-58.

Art. 6.

Per la concessione dei prestiti e dei mutui previsti dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata l'erogazione di un concorso statale nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 4 per cento.

Le somministrazioni per la erogazione del concorso di cui al comma precedente saranno effettuate dal Ministero del tesoro alla Regione sarda su richiesta della medesima, a seguito di presentazione dei preventivi di massima del fabbisogno.

Per la corresponsione del concorso di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di:

lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56;
lire 500.000 000 per l'esercizio finanziario 1956-57;
lire 400.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58;
lire 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1958-59;
lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1959-60.

Le somme di cui al comma precedente saranno iscritte nei relativi stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 7.

Le modalità per la concessione dei prestiti e mutui nonchè dei contributi di cui alla presente legge saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Presidente della Regione sarda, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Alla copertura della spesa di lire 1.370.000.000, prevista dagli articoli 4, 5 e 6 della presente legge, per l'esercizio finanziario 1955-56 si provvederà con pari riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — VANONI — GAVA — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1955.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi della Zecca (Direzione generale del tesoro) per l'esercizio finanziario 1955-56.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1954, registro n. 95 Presidenza, foglio n. 398, con il quale veniva determinato il contingente dei salariati temporanei per i servizi della Zecca per l'esercizio finanziario 1954-55;

Ritenuto che anche per il corrente esercizio 1955-56, detto contingente, in relazione alle esigenze dei lavori di monetazione in corso possa rimanere invariato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei per i servizi della Zecca (Direzione generale del tesoro) è determinato, per l'esercizio finanziario 1955-56, in numero di centoventisei unità.

La percentuale del numero massimo di tali salariati che possono essere classificati nella prima categoria (specializzati) è fissata al 27 %.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1955
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n.* 384

(6635)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1955.

Istituzione di una Agenzia consolare in Newcastle-on Tyne alle dipendenze del Consolato d'Italia in Londra (Gran Bretagna).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Newcastle-on Tyne alle dipendenze del Consolato d'Italia in Londra (Gran Bretagna).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1955

p. *Il Ministro*: BADINI CONFALONIERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1955
Registro n. 63, *foglio n.* 291. — FIORE

(6608)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1955.

Modificazione dei confini della zona faunistica delle Alpi compresa nel territorio della provincia di Como.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1940, col quale sono stati delimitati i confini della zona faunistica delle Alpi;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla modifica di detti confini per quanto riguarda il territorio della provincia di Como;

Uditi i pareri della Federazione italiana della caccia e del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

Udito il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e foreste (Sezione III) nell'adunanza del 22 ottobre 1955;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5 del sopracitato testo unico, i confini del territorio della provincia di Como, ricadenti nella zona faunistica delle Alpi vengono modificati con l'estromissione del tratto di territorio delimitato come segue:

confine svizzero nel comune di Maslianico riva destra del lago di Como sino a raggiungere il comune di Menaggio, strada provinciale Menaggio-Porlezza-Passo di Oria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1955

p. *Il Ministro*: VETRONE

(6609)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1955.

Iscrizione nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri della sigaretta di produzione marocchina denominata « Kebir ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato nella adunanza del 31 ottobre 1955;

Decreta:

Con effetto dal 1° gennaio 1956 viene iscritta nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri la sottoindicata sigaretta di produzione marocchina e ne viene fissato come segue il prezzo di vendita al pubblico:

sigaretta « Kebir »: Lit. 11.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1955
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 344. — TAFURI

(6607)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1955.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita umana, presentata dalla Società « Mediterranea di Assicurazioni », con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla « Compagnia Mediterranea di Assicurazioni », con sede in Palermo, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, presentata dalla Compagnia Mediterranea di Assicurazioni, con sede in Palermo:

Tariffa 5C, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o in misura ridotta crescente in caso di premorienza e di una somma pari alla metà del capitale assicurato, in caso di morte dopo il periodo di differimento o in caso di vita al compimento dell'85° anno di età.

Roma, addì 13 dicembre 1955

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6558)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 533 del 22 dicembre 1955.
Prezzi dei carboni.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 533 del 22 dicembre 1955, ha adottato la seguente decisione.

PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 527 del 30 novembre 1955, con decorrenza dal 1° gennaio 1956, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica e resa cif porti Alto Tirreno o franco frontiera, vengono modificati come appresso, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel richiamato provvedimento.

CARBONI FRANCESI

1. *Bacino Sarre e Lorena*:

a) carbone grasso, da vapore e da gas:

grosso (pezzatura oltre 80 mm.) e noci 1, 2, 3, 4	L. 13.800

b) carbone a lunga fiamma da vapore e da forno (normale):

grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	L. 13.500
noci 1	» 13.600
noci 2	» 13.600
noci 3	» 13.600
noci 4	» 13.400
minuti lavati	» 11.450

c) carbone a lunga fiamma da vapore e da forno (secco):

grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	L. 13.900
noci 1, 2, 3	» 14.000
noci 4	» 13.400

2. *Bacino della Provenza* — *Carbone a lunga fiamma*:

	Via mare Lire	Via terra Lire
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	—	11.400
noci (pezzatura da 50 a 80 mm.)	13.150	11.700
noci (pezzatura da 30 a 60 mm.)	12.100	11.700
nocetta (pezzatura da 15 a 30 mm.)	9.950	9.650
pisello (pezzatura da 6 a 30 mm.)	8.800	8.850
pisello (pezzatura da 6 a 15 mm.)	9.550	9.350
pisello (pezzatura da 0 a 30 mm.)	7.750	7.750
minuto (pezzatura da 0 a 6 mm.)	7.250	7.250

I prezzi cif dei carboni della Provenza via mare sopraindicati sono riferiti al porto di Genova.

Quando gli stessi carboni sono resi cif in altri porti, vanno aumentati come segue per tonnellata metrica:

La Spezia-Livorno L. 200, Civitavecchia L. 300, Napoli L. 450, porti della Sicilia e dell'Italia meridionale L. 800, Ancona L. 1700, porti dell'Alto Adriatico L. 2000.

ANTRACITE RUSSA
(cif Adriatico e Tirreno)

Pezzatura superiore a 25 mm. con tolleranza del 25 % di pezzature inferiori a 25 mm.	L. 18.500
Minuto	» 12.000

(6637)

Provvedimento n. 534 del 22 dicembre 1955.
Revisione delle tariffe degli acquedotti.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 534 del 22 dicembre 1955 ha adottato la seguente decisione.

TARIFFE DEGLI ACQUEDOTTI

1. A parziale modifica delle disposizioni contenute nei provvedimenti n. 353 del 18 febbraio 1953 e n. 386 dell'11 novembre 1953, con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal

1° gennaio 1956 e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, i seguenti acquedotti sono autorizzati ad applicare i sovraprezzi per ciascuno di essi indicati sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre la maggiorazione del 600 %, rispetto al 1942, sui diritti fissi per nolo dei contatori e diritti accessori:

Acquedotto comunale di Napoli:
- per le forniture effettuate nel comune di Napoli 4400 %
- per le forniture agli acquedotti subdistributori delle provincie di Napoli, Benevento, Avellino e Caserta 4000 %

Acquedotto comunale di Cagliari 4300 %
Acquedotti di terraferma del comune di Venezia 4400 %
Azienda autonoma municipalizzata Acquedotto di San Remo 4400 %
Acquedotto di Salice Terme (Pavia) 4300 %

2. Si confermano le disposizioni contenute nel comma 2) del provvedimento n. 386 dell'11 novembre 1953, con le quali gli acquedotti, che acquistano acqua, sono stati autorizzati ad applicare gli stessi aumenti consentiti alle aziende loro fornitrici; le aziende acquedottistiche, che si avvalgano di tale facoltà, sono obbligate di segnalare, entro 90 giorni dalla data della decorrenza, ai Comitati provinciali prezzi locali la misura dell'aumento praticato con la giustificazione dell'aumento stesso, sotto pena di decadenza.

(6638)

Provvedimento n. 535 del 22 dicembre 1955.
Sopraprezzi sull'energia elettrica.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 535 del 22 dicembre 1955, ha adottato la seguente decisione.

Energia di nuova produzione e sopraprezzo sulle forniture con potenza superiore a 30 kW

I sopraprezzi aggiuntivi per ogni kWh di effettivo consumo, istituiti con il provvedimento n. 507 del 4 agosto 1955 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 agosto 1955) e posti a carico degli utenti per forniture di energia elettrica con potenza superiore a 30 kW., continueranno ad essere applicati ai consumi effettuati dopo il 31 dicembre 1955 e fino al 29 febbraio 1956 con i criteri di prevalenza stabiliti dal provvedimento n. 117 del 18 luglio 1947 del Ministero dell'industria e commercio.

(6639)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 3 dicembre 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor William G. Bradford, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(6583)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 297

Corso dei cambi del 29 dicembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	—	—	624,75	—	—	624,75	—	—	—
$ Can.	—	—	—	625 —	—	—	624,875	—	—	—
Fr. Sv. lib.	—	—	—	145,79	—	—	145,79	—	—	—
Kr. D.	—	—	—	90,66	—	—	90,67	—	—	—
Kr. N.	—	—	—	87,58	—	—	87,60	—	—	—
Kr. Sv.	—	—	—	120,70	—	—	120,60	—	—	—
Fol.	—	—	—	164,90	—	—	164,80	—	—	—
Fr. B.	—	—	—	12,55	—	—	12,54625	—	—	—
Fr. Fr.	—	—	—	178,14	—	—	177,87	—	—	—
Fr. Sv. acc.	—	—	—	143,10	—	—	143 —	—	—	—
Lst.	—	—	—	1752,25	—	—	1751 —	—	—	—
Dm. occ.	—	—	—	149,54	—	—	149,48	—	—	—

Media dei titoli del 29 dicembre 1955

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	—
Id. 3,50 % 1902	—
Id. 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934	—
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	—
Id. 5 % 1936	—
Id. 5 % (Città di Trieste)	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	—

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 dicembre 1955

1 dollaro USA	624,75
1 dollaro Can.	624,937
1 Fr. Sv. lib.	145,79
1 Kr. Dan.	90,665
1 Kr. Norv.	87,59
1 Kr. Sv.	120,65
1 Fol.	164,85
1 Fr. bel.	12,548
100 Fr. Fr.	178,005
1 Fr. Sv. acc.	143,05
1 Lst.	1751,625
1 Marco ger.	149,51

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il decreto prefettizio 30 dicembre 1954, n. 40340, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1954:

1) Gualdo: condotta unica;
2) Matelica: condotta unica;

Vista la graduatoria formata dall'apposita Commissione giudicatrice, costituita con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.41/10250 del 14 settembre 1955 e modificata con decreto prefettizio 3 novembre 1955, n. 29501;

Ritenuta la regolarità delle operazioni relative al concorso;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954:

1. Pannelli dott. Bruno	punti	70,222	su 100
2. Palotta dott. Pietro	»	58,756	»
3. Misericordia dott. Francesco	»	58,378	»
4. Taccari dott. Giuseppe	»	55,610	»
5. Caranti dott. Vittorio	»	54,735	»
6. Caglini dott. Enrico	»	54,566	»
7. Fabbri dott. Fabrizio	»	54,470	»
8. Cosentino dott. Antonio	»	53,660	»
9. Gatti dott. Berardino	»	53,483	»
10. Mataloni dott. Pacifico	»	53,240	»
11. Spinelli dott. Giampiero	»	53,204	»
12. Rampichini dott. Luigi	»	52,650	»
13. Riccobelli dott. Mario	»	52,544	»
14. Lupini dott. Luigi	»	52,539	»
15. Cristalli dott. Ilario	»	52,287	»
16. Quadri dott. Alberto	»	51,174	»
17. Pierpaoli dott. Vincenzo	»	50,524	»
18. Bellachioma dott. Franco	»	50,407	»
19. Despota dott. Mario	»	50,350	»
20. Filippini dott. Luigi	»	49,948	»
21 Giglietti dott. Alberto	»	49,675	»
22. Frati dott. Orlando	»	49,400	»
23. Bocci dott. Elvio	»	49,258	»
24. Coccia dott Bruno	»	48,595	»
25. De Luca dott. Luigi	»	47,706	»
26. Zega dott. Giulio	»	47,668	»
27. Ricca dott. Mario	»	46,818	»
28. Trovarelli dott. Giuseppe	»	46,375	»
29. Maccioni dott. Ettore	»	46,247	»
30. Giubilei dott. Mario	»	46,226	»
31. Cristalli dott. Mario	»	46,209	»
32. Ambrosini dott. Luigi	»	46,014	»
33. Pacifici dott. Lodovico	»	45,450	»
34. Peggiani dott. Reneo	»	45,175	»
35. Rosatelli dott. Filippo	»	45,175	»
36. Tossichetti dott. Luigi Carlo	»	45,014	»
37. Cagnucci dott. Giovanni	»	44,550	»
38. Angelini dott. Giuseppe	»	44,240	»
39. Sartini dott. Ennio	»	44,193	»
40. Torcellini dott. Eliano	»	44,016	»
41. Giorgi dott. Lorenzo	punti	43,432	su 100
42. Simonella dott. Piero	»	43,306	»
43. Bonizzoni dott. Antonio	»	42,679	»
44. Bianchi dott. Olinto	»	42,669	»
45. D'Orazio dott. Domenico	»	42,500	»
46. Del Mazza dott. Italo	»	42,100	»
47. Gratani dott. Lucio	»	42,043	»
48. Innocenzi dott. Giulio	»	42,000	»
49. Belli dott. Luigi	»	41,675	»
50. Moschini dott. Egidio	»	41,548	»
51. De Camillis dott. Tullio	»	41,374	»
52. Aprilesi dott Alfiero	»	41,136	»
53. Biocca dott. Francesco	»	41,000	»
54. Cacciaguerra dott. Cesare	»	40,775	»
55. Paganelli dott. Elio	»	40,750	»
56. Rossi dott. Amilcare	»	40,700	»
57. Valentini dott. Mario	»	40,500	»
58. Fiore dott. Antonio	»	40,000	»
59. Orlandi dott. Vittorio	»	39,466	»
60. Marrocchi dott. Italo	»	39,329	»
61. Ferrari dott. Angelo	»	39,142	»
62. Cesarini dott. Giuseppe	»	38,870	»
63 Kutufà dott. Paolo	»	38,700	»
64. Secchi dott. Aurelio	»	38,425	»
65. Gelli dott Luciano	»	37,750	»
66. Guerci dott. Davide	»	37,625	»
67. Pangrazi Araldo	»	37,550	»
68. Zacconi Gian Mario	»	37,350	»
69. Marasca dott. Nazzareno	»	35,000	»

La graduatoria di cui sopra sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 16 dicembre 1955

Il prefetto: FABIANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il decreto prefettizio 30 dicembre 1954, n. 40340, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1954:

1) Gualdo: condotta unica;
2) Matelica: condotta unica;

Visto il proprio decreto n. 40564 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso stesso, formata dall'apposita Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso che i candidati compresi nella graduatoria hanno indicato nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria del concorso nelle premesse specificato, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Pannelli dott. Bruno: condotta unica di Matelica;
2) Palotta dott. Pietro: condotta unica di Gualdo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo Pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 16 dicembre 1955

Il prefetto: FABIANI

(6647)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.